



**CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO – II CICLO
A.A. 2014/2015**

ADEMPIMENTI PER I SOPRANNUMERARI

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno – II ciclo. Tutti coloro che rientrano nelle tipologie previste dall'art. 3 del D.M. 832 del 10 novembre 2014 possono presentare domanda di ammissione in soprannumero, senza dover sostenere alcuna prova, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità istituito presso questa Università per l'a.a. 2014/2015.

Secondo la disposizione sopra citata sono ammessi in soprannumero al corso, senza dover sostenere alcuna prova, i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del primo ciclo dei Corsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso.

Sono altresì ammessi in soprannumero, con il riconoscimento dei crediti eventualmente già acquisiti, coloro che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno nel primo ciclo.

Coloro che rientrano nelle tipologie sopra citate possono presentare richiesta di ammissione in soprannumero compilando l'apposito modulo di seguito allegato e procedere all'immatricolazione seguendo le indicazioni riportate all'indirizzo:
<http://www.unipg.it/didattica/formazione-degli-insegnanti/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno>.

**(DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO – II
CICLO - A.A. 2014/2015).**

Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione al corso, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., **il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e le tasse già versate non saranno rimborsate.**

